INTORNO ALLA S. C. DELL' INDICE

LETTERA

AL

SIG. ROULAND SENATORE

DI

MONSIGNOR FR. NARDI

Uditore di S. Rota, Consultore della S. C. dell'Indice

ROMA
TIPOGRAFIA SINIMBERGHI
1865

LETTERA
AL SIGNOR ROULAND

GIA' MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA E DEI CULTI
ORA SENATORE E GOVERNATORE DELLA BANCA DI FRANCIA

Roma 24 Marzo

« Involvens sententias sermonibus imperitis » (GIOBBE C. XXXVIII. 2).

Signore

Il vostro discorso al Senato francese del 12 corrente contiene tante accuse, che lungo e penoso lavoro sarebbe il confutarle. Io non ho nè tempo, nè intenzione d'intraprenderlo, nè d'altronde, dopo l'egregia risposta datavi dal Cardinale Bonnechose, esso è necessario. Non mi occuperò dunque dell'ingiuria fatta all'ottimo dei re francesi coll'apporgli la prammatica sanzione, opera pessima del peggiore fra essi; nè di quanto dite intorno all'enciclica, che nata secondo voi nel 1862, sarebbe una risposta alla Convenzione del 1864; nè dell'indirizzo che dite carpito ai vescovi all'occasione dei Martiri Giapponesi, quasi che senza quello non fossero stampati otto volumi con 600 indirizzi di ve-

seovi datati dalle lor diocesi, tutti unanimi nello stesso pensiero. Ancor meno mi lagnerò di sentire proclamata la necessità di guardare la Francia dall'invasione di ciò che voi dite ultramontanismo, e che noi diciamo retta e vera dottrina cattolica. Di questa ultima accusa dobbiamo piuttosto ringraziarvi, perchè nessuna voce potea levarsi meno sospetta di parzialità ad attestare al mondo, quanto l'illustre Chiesa francese si stringa ogni dì più alla sua madre e maestra. D'una sola delle vostre innumerevoli accuse mi occuperò, perchè in parte mi riguarda. Parlando della S. C. dell'Indice, cui ho l'onore di appartenere, voi dite:

« Nulla di più deplorabile, che un tribunale « il quale giudica senza udire gli accusati *(prévenus)*, senza motivare le sue decisioni, senza regola certe d'informazione, che può di « tal modo disonorare *(flétrir)* preti e laici, « rovinare moralmente uomini e dottrine, e tutto ciò in conseguenza d'un potere abusivo, « che io per mio conto rigetto con tutta la « forza della mia ragione ».

In queste parole stanno molti errori, e poichè sventuratamente non siete il solo che li professi (1), è utile il rispondervi. Prima di tutto qui non si tratta d'*accusati*, nè di persone, ma di libri il più delle volte anonimi, o pseudoni-

(1) Vedi l'opuscolo, o piuttosto il libello Die römische Index Congregation und ihr Wirken. Monaco 1863

ni. E fosse pur l'autore certo e notorio mai si tratta di lui, nè a lui è inflitta censura o pena veruna. Se l'autore è di buon nome cattolico, e l'errore non è evidente, lo s'interpella, e lo s'invita a spiegare equivoci, o ad emendare i trascorsi in edizioni posteriori, come si è fatto spesso, ed anche teste con un grande istorico italiano. E fosse pure l'errore grandissimo e certo così che la condanna riesca necessaria, l'autore cattolico è sempre interrogato, almeno perchè si sottometta al giudizio, onde nell'atto che si fa pubblica la censura del suo libro, si possa lodarlo per la sua sommissione. Ma se l'empietà dello scrittore è notoria, a che interpellarlo? Qual graziosa risposta ci avrebber mandata Eugenio Sue, od Ernesto Renan, o Giuseppe Mazzini, o Michelet, se gli avessimo interrogati? No, le cose inutili non si fanno; tali interpellazioni non farebbero che rubarci tempo, dove il tempo, è più prezioso, perchè il maggior male lo fanno i libri alla prima loro comparsa. I Tribunali ordinarii condannano i contumaci a gravissime pene senza sentirli, e noi non potremo condannare i libri di chi evidentemente si è reso contumace alla sua Chiesa?

D'altronde per la seconda volta di che si tratta qui, dell'uomo forse, o del libro? dell'uomo giammai. Percorrete tutto l'Indice, e non troverete una sola indicazione offensiva alla persona dell'autore. Ma del libro è al-

tra cosa; il libro è là sotto gli occhi dei giudici destinati dalla Chiesa, e parla da sè. Se l'autore sa scrivere metterà in chiaro i suoi sensi, se il censore sa leggere capirà quello che l'autore vuol dire; se v'è cosa oscura o dubbiosa, la legge favorisce l'autore. Ma se l'empietà, o la perversità è certissima, se la dottrina ecclesiastica vi è falsata in maniera evidente, grave e pericolosa, che occorrono altre prove, testimonianze o dichiarazioni? La Congregazione è giudice, direi quasi, del *fatto* (1) non del *delitto*, se vi fu. Dico *se vi fu*, perchè l'errore, benchè gravemente dannoso ad altri, può talvolta sino ad un certo punto scusarsi o alleggerirsi nel suo autore. Chi p. e. oserà condannare le intenzioni nell'autore delle Massime dei Santi, o nel piissimo Segneri, o nel grande e venerabile Bellarmino, al quale il vostro collega Bonjean, che si picca anch'esso di teologia, negava nella stessa vostra aula di essere stato gesuita; chi, diceva, oserà condannare le intenzioni di questi uomini veramente grandi e santi, e che pur videro l'Indice occuparsi d'alcuno dei loro scritti? La pietà stessa, lo zelo, la carità trasmodando possono dettar parole malaugurate, e stabilire principii perniciosissimi. Nè d'altronde la Chiesa dove scorga

(1) Giustamente Benedetto XIV paragona i Consultori agli *esperti* chiamati a giudicare d'un lavoro: « Decet enim de artibus solos artifices judicare ». Const. *Sollicita ac provida*.

grave il pericolo, s'arresta dinanzi a dignità od eccellenza di meriti, o di virtù, o di sapere, ma unicamente guarda ciò per cui Dio l'ha stabilita, la custodia della sana dottrina, la quale senza questa provvida cura, e la divina assistenza già sarebbe da gran tempo cessata nel mondo. Il suo scopo nel proibire i libri, non è quello di offendere, e ancor meno disonorare gli autori, ma di custodire e guardare i fedeli a lei commessi dalle insidie tese ai loro massimi beni la morale e la fede. Questo ha l'obbligo divino di fare, questo ha fatto dalla sua origine, questo farà sempre. Millecinquecento anni prima che sorgesse la Congregazione dell'Indice, Apostoli (1) ed uomini apostolici, condannavano gli scritti degli etnici o dei gnostici, e degli altri eretici, che già infestavano la Chiesa. Nel primo dei Concilii universali la Talia di Ario fu condannata, e così seguitossi per tutti i tempi dai papi, dai concilii, dai vescovi, senza guardare (quando era grave il danno o il pericolo), se chi avea scritto il libro cingesse l'infula vescovile o patriarcale, o la corona imperiale, o l'altra più preziosa corona di grandi meriti e virtù, od anche se altra volta avesse difesa, o insegnata dottamente e rettamente la fede. Gli scritti del patriarca Nestorio, come quelli degl'Imperatori Costante e Zenone, come quelli di Origene e Tertulliano dopo la loro

(1) 2 Petri I 16. I. Tim. I. 4 Tit III 9. Act. XIX 19

caduta, trovarono la stessa censura, che tutti i secoli han confermata. Sarebbe per avventura giunto ora il tempo, in cui il rispetto alla morale, e alla fede cristiana governi siffattamente le penne, da non aver più timori, e poter francamente abolire il sindacato della Chiesa? In mezzo a quest' inondamento non dirò già d'eresie che sformino questa o quella parte del cristianesimo, ma di bestemmie, che ne combattono da capo a fondo la morale, e la fede, salendo sino a calunniare la persona santissima dell'Autore di nostra salute, sarebbe giunto il tempo di non più additare ai fedeli almeno i pericoli, e le insidie più fatali?

Interrogare l'autore! Ma da quando in qua a giudicare un libro v' è bisogno di sentirne l'autore? Comparisce un opera, e subito i giornali letterari ne giudicano lodando, biasimando a lor talento, e spesso assai amaramente, e nessuno di loro, o pochissimi conobbero o vider l'autore, o si curano di vederlo. La sola Chiesa avrà bisogno di questa conoscenza personale, e della discussione, nè senza di essa saprebbe giudicar se nel libro ci siano errori contro la fede, e la morale cattolica! Comparisce p. e. la vita di G. C. di Renan, o i Miserabili di Vittore Hugo, o la Strega di Michelet, e la Sacra Congregazione dovrebbe pregare quei signori di mandare le loro spiegazioni!

Ma perchè almeno non si pubblicano i motivi? I motivi, rispondo, si pubblicano nei casi più gravi, e noi li leggemmo nei Brevi pontificii che condannarono gli scritti di Hermes, di Günther, e di Frohschammer, perchè qui gli errori erano perniciosissimi, così da farsi per poco errori di scuola, e di setta eterodossa. Nei casi ordinarii e comuni non si pubblicano, perchè sovente i motivi starebbero in bestemmie, schifose calunnie, ingiurie, od oscenità, onde l'Indice stesso diverrebbe un libro pericoloso. D'altronde i motivi non si pubblicano che dai Tribunali inferiori, affinchè chi è gravato possa combatterli presso il Tribunale superiore cui appella. Ora il giudizio dell'Indice, ch'è quel del Pontefice, non è riformabile, onde inutile riuscirebbe quella pubblicazione. Strano invero! Un padre di famiglia non è certo obbligato a giustificare le ragioni dei suoi divieti, ancor meno un magistrato, ancor meno un monarca, e il giudice supremo lasciato da Dio sulla terra a insegnare e guardare il sacro deposito della sua Rivelazione, sarà costretto a giustificare ogni sua parola, e render ragione d'ogni suo atto?

Ma se i motivi, Signor Senatore, non si pubblicano, i motivi si allegano, si studiano, si discutono si giudicano così che nulla, veramente nulla rimane a desiderare.

Due essenzialissime condizioni richiede ogni giudizio: cognizioni e integrità nel giudice,

libertà e maturità nell'indagine. Mi sia permesso passare oltre sul primo punto. Il Pontefice sceglie il prefetto, e i cardinali che compongono propriamente la Congregazione; sceglie i prelati, i sacerdoti, i religiosi che formano la Congregazione inferiore o preparatoria; li sceglie da Roma, li sceglie da tutto il mondo cattolico, dopo maturo consiglio ed esame. Il papa potrà egli ingannarsi? Invero esso non è infallibile che nelle cose di fede, ma anche nelle altre il suo giudizio è preceduto da tante ricerche, e circondato da tali guarantigie, che bastano a rassicurare pienamente, chi cerca onestamente la verità, e la giustizia. Il papa posto da Dio al centro della sua Chiesa, assistito da uomini, che unicamente ad essa consacrano la lor vita, sceglie i suoi ministri, e non apparterrà certamente ad un semplice fedele il pronunziare sulle sue scelte. Era riservato al nostro tempo di vedere il papa, e la Chiesa tratti dinanzi ai parlamenti, a sentire accuse, e lezioni più amare delle accuse, da uomini non solo incompetenti, ma spesso affatto ignari delle cose che trattano. Del resto sulla dottrina e integrità dei giudici, appello francamente dal vostro giudizio, se fosse contrario, a quello degli uomini istruiti ed imparziali.

Resta a guardare il modo del giudizio, ed eccolo. L'opera viene deferita alla Congregazione per solito dai vescovi, che notano i

punti, e le ragioni della riprovazione che domandano. Il cardinale prefetto, e il segretario, scelti il primo fra i membri più dotti del s. Collegio, il secondo fra quelli d'un Ordine che conserva intera la sua gran fama, sono i primi ad esaminare il libro. Se trovano l'opera, e la censura degna di considerazione, le inviano ad uno od a più Consultori, fra quelli che sanno essere più profondi nella materia di che si tratta. Questi devono percorrere il libro per intero, studiarlo secondo le regole sapienti tracciate dalla sinodo Tridentina, da Clemente VIII, da Alessandro VIII, e massime dall'immortale Benedetto XIV, regole notissime, ma pur degne d'esser richiamate all'odierna ignoranza di chi parlando senza mandato di cose non sue, sproposita così miseramente. Eccole:

1.° Non dovere i Consultori adoperarsi a ciò che l'opera sia in ogni modo condannata, ma invece con ogni studio e pacatezza presentare alla Congregazione le loro osservazioni, e vere ragioni, per cui la credono degna di dover' essere o proscritta, o emendata, o licenziata senza veruna censura.

2.° Esser debito sacro del Consultore, che in tale esame dell'opera sentisse mancargli le necessarie cognizioni di subito avvertirne il segretario, o la Congregazione, di che, soggiunge il grande Pontefice, avrà lode di umiltà e sincerità, anziche umiliazione.

3.° Nel valutare le diverse opinioni e sentenze doversi portare animo sgombro da pregiudizii, e di affetto a nazione, a famiglia, a scuola, a partito, e solo aver dinanzi agli occhi i dogmi della Chiesa, i decreti dei concilii e dei papi, il consenso dei padri ortodossi e dei dottori, ripensando non poche essere le opinioni care e certe ad una scuola o istituto, che pur da uomini cattolici s'impugnano e rigettano senza il minimo danno della fede cattolica. La Santa Sede sapere e permettere queste differenze, lasciando ad ogni opinione il suo grado di probabilità.

4.° Il giudizio d'ogni autore non potersi dare se non letto e considerato tutto il libro, paragonando fra loro le cose dette in diversi luoghi, esaminando l'intendimento dell'autore senza divellere una o l'altra proposizione dal suo contesto, potendo avvenire che quanto si è detto oscuramente o dubbiamente in un sito, altrove si spieghi chiaramente e rettamente.

5.° Le cose ambigue in un autore soprattutto di buon nome, doversi intender sempre in buon senso.

Queste, e simili regole fissa nella sua aurea Costituzione *Sollicita et provida* l'immortale Pontefice, ed altre ne annovera in una lettera diretta al supremo Inquisitore di Spagna a favore del Cardinale Enrico Noris, dove biasimando quell'Inquisitore d'aver posto nell'Indice spagno-

lo alcune opere del dotto cardinale, gli ricorda esserci una prudente economia ecclesiastica da doversi seguire nella proibizione dei libri, massime dove si tratti d' uomini illustri e benemeriti delle scienze sacre. Trovarsi invero nelle opere del Noris cose degne di censura, come se n'eran trovate in quelle del celebre Tillemont, in quella stupenda dei Bollandisti, nella Dichiarazione del clero gallicano di Bossuet, e in più scritti di Antonio Muratori. Ma sapientemente i papi, ai quali le opere di questi grandi uomini venivano denunziate, essersi astenuti dal condannarle, perchè giudicarono che la fama e i meriti degli scrittori, fosser degni d'alcuna indulgenza, dove indulgenza potea adoperarsi senza certo pericolo della Chiesa, la quale pesa i danni e i vantaggi prima di proferire. Queste sono le regole che i Consultori giurano di seguire, quei Consultori che voi dite non avere regole certe d'informazione. Finito che hanno l'esame inviano il loro voto, in cui devono stare e stanno non già nude asserzioni, o giudizi sommarii, ma un'esposizione chiara, precisa, fedele dell'opera, dalla quale si citano testualmente non già poche sentenze scelte a capriccio, ma lunghi tratti, e spesso molte pagine, ponendole a riscontro con quelle in cui per avventura l'autore ritorna sulle medesime idee. Alla fine del voto i Consultori formano la loro conclusione, e danno il loro giu-

dizio, il quale può essere assai vario. Talora propongono che l'opera venga licenziata senza condanna, il che assai spesso accade; talora suggeriscono all'autore i cangiamenti d'adoperarsi in un'altra edizione, o consigliano che si sospenda il giudizio, e che di nuovo s'informi, o si avverta e interpelli l'autore; finalmente nel caso d'un'apertissima perversità dichiarano che il libro è degno di condanna. Che si trascorra nelle condanne sarà difficilmente creduto da chi confronti l'immensa colluvie di libri empii coll'elenco di quelle quindici o venti opere, che la Congregazione proibisce ogni anno. Questo voto d'uno o più Consultori è poi ben lontano dal decidere la sorte del libro. Il Segretario della Congregazione raccolti i voti dei Consultori censori, li manda alle stampe, e gl'invia a tutti gli altri Consultori destinando un giorno per una seduta, che per solito si aduna nel Convento di S. M. sopra Minerva. Colà il Consultore censore fa la sua relazione, e ripete, o modifica il giudizio da lui espresso nel voto stampato. Ognuno dei Consultori, cominciando dagli ultimi nominati, esprime il suo parere e lo sostiene colla libertà, e la indipendenza la più perfetta, poichè in quelle discussioni l'amore alla retta dottrina è temperato da quella carità, che « presume della verità senza superbia, e combatte per la verità senza rancore. » (Sant'Agostino con-

tra litt. Pitiliani C. XXIX. 31) (*) Presiede il Maestro del Sacro Palazzo, raccoglie i voti il Segretario della Congregazione, e gli scrive ad uno ad uno colle identiche parole usate dai Consultori votanti. Se si sollevano dubbiezze, e la Congregazione mostra di voler essere meglio informata, si deputano uno o due altri censori che scrivano sul medesimo argomento, e il loro voto egualmente è stampato e diffuso. Solo quando la Congregazione è pienamente tranquilla nel suo giudizio, si cessa dalle indagini. Però la sentenza fosse anche unanime di questa Congregazione, è ben tutt'altro che definitiva. Essa è nulla più che un consiglio ed un voto, e tutto dev' essere riveduto dall'altra Congregazione superiore composta di soli cardinali. Questi hanno tutto nelle mani, l'opera, il voto dei censori, il voto dei singoli Consultori, e le risultanze della Congregazione preliminare. Essi tengono un secondo giudizio, dove tutto accade come nel primo, però anche questo secondo, e più solenne giudizio, non è una sentenza perentoria, ma nulla più che un'informazione d'un ordine superiore. Tutto è rimesso al Sommo Pontefice dal cui giudizio ogni cosa dipende, e senza del quale nessuna condanna è mai proferita.

(*) Sine superbia de veritate praesumit, sine saevitia pro veritate certat (l. c.)

Ora io domando: è questo un giudizio senza regole certe, o conoscenza di cause; è questo un *disonorare arbitrariamente preti e laici, uomini e dottrine?*

No, Signor Senatore, l'arbitrario non istà di casa a Roma, e nessun principe è meno despota del papa, sia come capo della Chiesa, sia come principe civile. Leggi e regole savie, stabilite e osservate da secoli, ordinano ogni cosa fra noi, e dove leggi non sono, stanno gli usi sacri anch'essi, e dove l'uso fosse dubbio stanno coscienza e giustizia.

Io ho finito riguardo a noi; ora permettetimi un po' di quella che noi legali diciamo riconvenzione. Leggo nel *Journal des Debats* (del 15 Marzo) giornale a cui nessuno darà accusa di soverchio amore a noi, anzi neppure di molto cristianesimo, leggo, dissi, in quel giornale queste parole; « Il Sig. Rouland che definisce in « termini così terribili l'Indice romano, che dirà « di quest' altra Congregazione dell' Indice (di « Parigi) che dispone del poter temporale, e a « suo talento permette o proibisce giornali an« cor nasciturì, avverte, sospende e sopprime « giornali da lungo tempo fondati? » E invero non passa giorno, o almeno settimana, che non vediamo *avvertito* alcun periodico, e quel che è più sono sempre i giornali dello stesso colore, cioè i favorevoli alla Chiesa. Oggi è il *Courrier du Dimanche*, domani *La Gazette de France*, l'*Union*,

il *Journal des villes, et des campagnes*, il *Monde*, l'*Union de l' Ouest*, il *Journal de Rennes*, senza parlare di quelli che furono uccisi come l'*Univers*, l'*Ami de la Religion*, la *Gazette du midi*, e dieci altri. Questa è ben altra cosa che l' Indice nostro. Noi avvertiamo i fedeli di non leggere un tal libro, che stimiamo pericoloso; in Francia il libro il giornale, l'opuscolo son confiscati, proibiti, tolti al proprietario, all'editore, al tipografo, che perdono molte migliaja di franchi, e talora vanno a rovina. Qui mai si proibisce prima, a Parigi si proibisce prima e dopo; la nostra è censura repressiva e puramente morale, la parigina è preventiva, repressiva, e materialissima.

Noi non abbiamo a ridire su ciò; non tocca a noi a giudicare il presente sistema di censura francese, che sarà giudicato dalla storia, e da Dio; noi non citiamo questi fatti che per invocare un confronto, e attenderne tranquillamente il giudizio dagli uomini leali ed onesti.

Ho l'onore di protestarmi

Sig. Senatore

Dîno Obbmo Servitore

FRANCESCO NARDI

Uditore di S. Rota, Consultore della S. C. dell' Indice

IMPRIMATUR

Fr. Hieron. Gigli S. P. A. M.

NIHIL OBSTAT.

P. De Villanova-Castellacci Archiep. Petræ Vicesg.